



Proposta di deliberazione
Consiglio comunale
N. 2011/316

Oggetto: L.P. 6/1993 E S.M. ESPROPRIAZIONE TERRENI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI POVO. SENTENZA CORTE D'APPELLO DI TRENTO N. 251/11. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER L'IMPORTO DI EURO 858.173,94 PER MAGGIOR INDENNITA' DI ESPROPRIO

il Consiglio comunale

richiamate:

- la deliberazione della Giunta comunale 17.11.2003 n. 302 relativa all'approvazione del progetto in linea tecnica per la "Realizzazione nuova scuola materna di Povo - via della Resistenza" dell'importo complessivo di euro 4.000.000,00 di cui euro 610.146,70 per espropri;
- la Determinazione del Servizio Restauri del Comune di Trento 30.12.2003 n. 26/128 di finanziamento del progetto di cui sopra;
- la variante progettuale n. 3 di data 20.12.2004 a firma del Dirigente del Servizio Restauri del Comune di Trento con la quale è stato variato l'importo previsto per espropri impegnando complessivi euro 621.032,60;

visto che con Rende Noto del Dirigente del Servizio Patrimonio del Comune di Trento in data 09.01.2004 è stata avviata la procedura espropriativa al fine di acquisire le aree necessarie alla realizzazione del progetto;

atteso che con Determinazione del Servizio Espropriazioni della P.A.T. n. 148 di data 11.03.2004 sono state determinate in complessivi euro 597.374,52 le indennità di esproprio le maggiorazioni per accettazione di cui all'art. 20 della L.P. n. 6/1993 e gli indennizzi relativi ai terreni oggetto di esproprio;

preso atto che con nota di data 15.04.2004 il Servizio Espropriazione della Provincia Autonoma di Trento ha comunicato che i proprietari dei terreni interessati dalla procedura espropriativa di cui si tratta hanno richiesto la rideterminazione delle indennità alla C.P.E., perdendo così la maggiorazione per accettazione pari ad euro 99.462,42;

viste la decisioni della C.P.E. di data 18.11.2004 n. 11 e di data 24.01.2005 n. 1 con le quali sono state rideterminate in euro 714.749,60 le indennità di esproprio spettanti ai proprietari espropriati;

accertato che con la variante n. 4 di data 14.02.2005 l'impegno di spesa riferito agli espropri e relativo all'opera in oggetto è stato integrato fino al raggiungimento di euro 714.749,60;

atteso che con Atto di liquidazione del Capo Ufficio Espropri, stime e frazionamenti n. 35/2005 è stato liquidato, ai proprietari espropriati, l'importo di euro 714.749,60 sopra menzionato;

atteso che con Determinazione del Dirigente del Servizio Espropriazioni della Provincia Autonoma di Trento di data 07.03.2005 n. 139 ("decreto di esproprio") sono state espropriate a favore del Comune di Trento le aree utilizzate per la realizzazione dei lavori di cui sopra;

considerato che, avverso la rideterminazione della C.P.E. di cui sopra, i medesimi proprietari hanno presentato opposizione alla stima in Corte d'Appello;

Eliminato: €

Eliminato: €

Eliminato: dd. 30.12.2003

Eliminato: dd.

Eliminato: €

Eliminato:

Eliminato: dd.

Eliminato:

Eliminato: dd.

Eliminato: €

Eliminato: n. 11 dd.

Eliminato: n. 1 dd.

Eliminato: €

Eliminato: dd.

Eliminato: €

Eliminato:

Eliminato: €

Eliminato: n. 139 dd.

vista la Sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 251/11 del 23.09.2011 con la quale è stata determinata in complessivi euro 1.458.957,75 l'indennità spettante per l'esproprio delle realtà interessate dai lavori in oggetto;

Eliminato: €

accertato quindi che la maggior somma da liquidare ai proprietari espropriati è pari ad euro 744.208,15;

Eliminato: €

atteso che la Sentenza di cui sopra prevede anche il pagamento degli interessi legali sulla maggior somma determinata dalla stessa "dalla data del decreto di esproprio al saldo";

Eliminato:

atteso che, considerati i tempi necessari per le procedure amministrative che consentiranno di effettuare la liquidazione, si può prevedere che il pagamento della maggior somma di esproprio avrà valuta beneficiario 04.11.2011;

atteso quindi che l'importo da liquidare a titolo di interessi legali, maturati dal 07.03.2005 (decreto di esproprio) al 04.11.2011 (valuta fissa beneficiario) è pari ad euro 113.965,79;

Eliminato: €

dato atto che la sentenza ha rideterminato le indennità di cui si tratta con riferimento al valore venale delle stesse ai sensi dell'art. 14 della L.P. 6/1993, come modificato dall'art. 154 della L.P. 1/2008, in quanto i terreni espropriati sono classificabili quali aree edificabili;

ricordato che il testo dell'art. 14 della L.P. 6/1993 vigente al momento della determinazione delle indennità di esproprio da parte del Servizio Espropriazioni e Gestioni Patrimoniali della P.A.T., indicava quale determinazione dell'indennità di esproprio di un area "edificabile" la media fra valore venale e valore agricolo della stessa, e che tale importo poteva venire maggiorato del 20% in caso di non opposizione alla stima;

atteso che il richiamato art. 154 della L.P. 1/2008 ha stabilito al comma 1 che "per le aree edificabili l'indennità di espropriazione è determinata in misura pari al valore venale del bene quantificato dalla struttura provinciale competente in materia di espropriazioni" stabilendo però, al successivo comma 3, che "le modificazioni della L.P. 6 del 1993 previste da questo articolo sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dall'art. 14 della medesima legge (...)";

considerato che il Regolamento di attuazione sopra menzionato è stato approvato con D.P.G.P. 26.10.2009 n. 24-26 Leg;

rilevato altresì che lo stesso comma 3 dell'art. 154 stabilisce che "le indennità determinate sulla base dei nuovi criteri introdotti da questo articolo, si applicano, ove più favorevoli:

- a) ai procedimenti espropriativi per i quali, alla data di entrata in vigore di questa legge, siano esperibili o pendenti i ricorsi per la rideterminazione dell'indennità avanti alla commissione provinciale per le espropriazioni e i ricorsi in opposizione alla stima avanti all'autorità giudiziaria;
- b) ai procedimenti espropriativi in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento previsto dal comma 4 dell'articolo 14 della Legge provinciale n. 6 del 1993, per i quali, alla medesima data, siano pendenti i ricorsi per la rideterminazione dell'indennità avanti alla commissione provinciale per le espropriazioni o i ricorsi in opposizione alla stima avanti all'autorità giudiziaria";

preso atto dunque che, secondo la Sentenza della Corte di Appello di Trento n. 251/11, alla luce del quadro normativo delineato, la determinazione dell'indennità riferita alla procedura espropriativa in oggetto trova definizione con il nuovo criterio di quantificazione;

considerato quindi che è necessario provvedere a reperire ulteriori risorse per l'importo complessivo di euro 858.173,94 - di cui euro 744.208,15 a titolo di maggior somma per indennità di esproprio ed euro 113.965,79 a titolo di interessi legali - che non trova copertura sui fondi già impegnati con la determinazione di data 30.12.2003 26/128 e le successive varianti progettuali sopra citate, in quanto già utilizzati per il pagamento delle somme stabilite in via amministrativa;

Eliminato: €

Eliminato: €

Eliminato: €

Eliminato: 26/128 dd.

atteso inoltre che è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 251/11 di complessivi euro 858.173,94 - di cui euro 744.208,15 a titolo di maggior indennità di esproprio ed euro 113.965,79 per interessi legali - ai sensi dell'art. del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e successive modificazioni;

Eliminato: €

Eliminato: €

Eliminato: €

Eliminato:

preso atto che, in particolare, la fattispecie si riconduce al debito fuori bilancio di cui all'art. 21, comma 1 lettera a) del citato Testo unico, ovvero "sentenze passate in giudicato o

immediatamente esecutive, nonché decreti ingiuntivi, transazioni giudiziarie, lodi arbitrali e relative spese legali" nonché all'art. 21, comma 1 lettera d) del medesimo Testo unico, ovvero "procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità";

evidenziato che la sentenza, essendo esecutiva, richiede che l'Amministrazione comunale provveda al pagamento dell'importo indicato dal Giudice al fine di evitare azioni esecutive per il recupero coattivo del credito;

acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti riunitosi in data 12.10.2011;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2010 n. 232, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 corredato dalla Relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale 2011-2013, e le successive deliberazioni di variazione;

visti:

- la L.P. 19.02.1993 n. 6 e s.m. e i.;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 28.10.2008 n. 98;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e successive modificazioni;

vista la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2010 n. 458 di approvazione del Piano esecutivo di gestione per il triennio 2011 – 2013 e precisamente il punto 8. del dispositivo relativo alla competenza del Consiglio comunale per gli atti di natura contabile (limitatamente agli atti di impegno della spesa e di accertamento dell'entrata ancorché le risorse siano assegnate ai dirigenti) relativamente alle fattispecie di propria competenza;

atteso che ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 28 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato, nonché ai sensi dell'art. 21 del citato Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino - Alto Adige, la presente deliberazione rientra tra le proprie competenze;

ritenuto che ricorrano i presupposti dell'urgenza di cui all'articolo 79, comma 4 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, per poter dar corso agli ulteriori adempimenti necessari al pagamento di quanto spettante ai proprietari espropriati nel minor tempo possibile;

votazione....

d e l i b e r a

1. di riconoscere, per le ragioni espresse nelle premesse, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 251/11, ai sensi dell'art. 21, comma 1 lettere a) e d) del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, per la somma di complessivi euro 858.173,94 - di cui euro 744.208,15 a titolo di maggior indennità di esproprio ed euro 113.965,79 a titolo di interessi legali - relativa all'espropriazione terreni per la realizzazione della nuova scuola materna di Povo;
2. di impegnare la spesa di euro 744.208,15 che trova copertura al capitolo 39550 articolo 960 opera 2060;
3. di impegnare la spesa di euro 113.965,79 che trova copertura al capitolo 13710 articolo 604;
4. di fronteggiare la relativa spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Formattato: Tipo di carattere: 11 pt

Formattato: Puntato + Livello:1 + Allinea a: 0 cm + Tabulazione dopo: 0,85 cm + Rientra di: 0,85 cm, Controlla righe isolate, Non sillabare, Tabulazioni: Non a 2,54 cm + 16,25 cm

Formattato: Rientro: Prima riga: 0 cm, Tabulazioni: 2,5 cm, Allineato a sinistra

Formattato: Tipo di carattere: 11 pt

Formattato: Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0 cm + Tabulazione dopo: 0,85 cm + Rientra di: 0,85 cm, Non sillabare, Tabulazioni: Non a 1 cm + 2,5 cm

Eliminato: €

Eliminato: €

Formattato: Tipo di carattere: 11 pt, Italiano (Italia)

Formattato: Tipo di carattere: 11 pt

Eliminato: €

Eliminato: €

Formattato: Tipo di carattere: 11 pt, Italiano (Italia)

Formattato: Tipo di carattere: 11 pt

Eliminato: €

Trento, addì 18/10/2011

Segreteria generale
Il Funzionario
Dott.ssa Paola Calza
(firmato elettronicamente)